

TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 Costituzione, sede e durata

1. È costituita ai sensi della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 la “Fondazione Aquileia”, di seguito denominata “Fondazione”, con sede legale ad Aquileia.
2. La Fondazione è stata costituita in data 11 marzo 2008 con atto Repertorio n. 22711, Raccolta n. 6623 del Notaio FURIO GELLETTI di Trieste e rinnovata per ulteriori 10 anni, ulteriormente rinnovabili, in data 11 luglio 2018 con atto Repertorio n. 1424, Raccolta n. 1068 del Notaio FURIO GELLETTI di Monfalcone.
3. La durata della Fondazione è prorogata fino al 31 dicembre 2051 ed è ulteriormente prorogabile.
4. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale.

Art. 2 Finalità

1. La Fondazione persegue le finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati nonché di sviluppo turistico culturale del sito, e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati. A tale scopo la Fondazione promuove e sostiene l'iniziativa coordinata delle Amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, delle leggi regionali di settore, dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del presente Statuto.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 la Fondazione opera con lo scopo di attuare gli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia sottoscritto il 9 gennaio 2008, rinnovato in data 14 febbraio 2018 e modificato con accordo firmato digitalmente in data 17 dicembre 2025 e in data 16 gennaio 2026, in particolare di:
 - a) pianificare e programmare l'attuazione delle scelte strategiche e degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di Aquileia definite in sede convenzionale tra Stato e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) promuovere e sostenere gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Aquileia;
 - c) adottare e attuare un piano organico e funzionale per la valorizzazione delle aree e dei beni oggetto dell'accordo tra Stato e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - d) realizzare in Aquileia un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale ed urbano aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale;
 - e) assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, l'adeguata conservazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale di Aquileia;

- f) incrementare nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli ricettivi e di accoglienza, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- g) promuovere programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
- h) realizzare e partecipare a percorsi turistici integrati regionali e interregionali e realizzare strumenti innovativi di documentazione;
- i) promuovere il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e bibliografico ad esso relativo con quelli relativi alle opere di sistemazione urbana, ferma restando la sopraordinazione dei primi rispetto agli altri;
- j) contribuire a definire l'assetto e l'uso sostenibile e compatibile con le esigenze culturali del territorio, anche per quel che riguarda l'urbanizzazione primaria e secondaria delle zone residenziali e destinate alle attività produttive, in accordo con il Comune di Aquileia;
- k) incentivare il turismo culturale e giovanile;

TITOLO II FONDATORI E PARTECIPANTI

Art. 3 Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono in:
 - a) fondatori;
 - b) partecipanti.

Art. 4 Fondatori

1. Sono fondatori la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero della Cultura, che ne sono anche promotori, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine. A decorrere dalla soppressione della Provincia di Udine la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subentrata alla stessa in ogni funzione ad essa riservata dalla L.R. 18/2006.

Art. 5 Partecipanti

1. Alla Fondazione possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione e persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che l'intervento nel settore di attività proprio della Fondazione sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
2. La partecipazione è subordinata all'impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1 a rispettare integralmente le norme del presente statuto, a condividere anche in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire, su base pluriennale, al fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e misure stabilite dal Consiglio di amministrazione.

3. Possono partecipare alla Fondazione anche enti pubblici e istituzioni, purché assumano gli impegni di cui al comma 2.
4. La qualifica di partecipanti è attribuita dal Consiglio di amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
5. L'Arcidiocesi di Gorizia, è Partecipante di diritto, fino al permanere del conferimento in uso della Sud-Halle della Basilica di Aquileia e dei mosaici ivi collocati.

Art. 6 Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di amministrazione può decidere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, l'esclusione dalla Fondazione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto. tra cui in via esemplificativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
2. Nel caso di enti o persone giuridiche l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedura di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.
3. I fondatori e i partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione con preavviso di 12 mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
4. Con l'esclusione o il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

TITOLO III ATTIVITÀ

Art. 7 Attività istituzionali

1. In attuazione delle finalità definite dal presente Statuto e in ossequio a quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 spettano alla Fondazione i seguenti compiti istituzionali:
 - a) predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO;
 - b) conservazione del patrimonio conferito o affidato in gestione, garantendo la prevenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione programmata ed il restauro del patrimonio stesso;
 - c) sviluppo del turismo culturale dell'area;

- d) cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi;
 - e) progettazione, realizzazione e gestione delle attività di valorizzazione dei beni conferiti o affidati, di strutture e servizi di pubblica utilità, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico;
 - f) realizzazione di interventi di ricerca archeologica, conservazione, recupero e restauro dei beni archeologici concessi in uso, previo affidamento in concessione da parte del Ministero della Cultura e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - g) finanziamento dell'acquisizione dei dati tecnici necessari per la realizzazione da parte delle Soprintendenze competenti degli elaborati cartografici di base per la redazione dell'ambito di Piano territoriale regionale inerente l'area di riferimento, ai fini della valenza paesaggistica e delle relative azioni di monitoraggio;
 - h) realizzazione di tutte le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di valorizzazione di cui all'art. 4 dell'Accordo strategico di valorizzazione;
 - i) ideazione e realizzazione di attività di ricerca, anche con ubicazione di un Centro Studi su Aquileia, in funzione della attività di valorizzazione, studio, documentazione, informazione ed educazione su Aquileia incentivando la collaborazione con Università, Accademie e Centri di ricerca e restauro nazionali ed internazionali;
 - j) organizzazione di attività didattico formative su Aquileia atte ad avvicinare il pubblico al patrimonio storico e culturale.
2. Nell'attuazione dei compiti di cui al comma 1 lett. a), c) e d) la Fondazione opererà con priorità sui beni e le aree di proprietà pubblica di verificato interesse archeologico.

Art. 8 Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge la Fondazione potrà altresì:
- a) amministrare e gestire gli altri beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o di cui sia comunque in possesso;
 - b) provvedere alla valorizzazione di beni di proprietà privata previo consenso degli interessati;
 - c) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali;
 - d) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità della Fondazione;
 - e) progettare e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita regionali e interregionali;
 - f) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni e servizi, il

conferimento di incarichi e consulenze, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;

- g) organizzare, nei settori specifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli e convegni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, in particolare con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero della Cultura e realizzare tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori del settore e gli organismi nazionali e internazionali;
 - h) istituire premi e borse di studio;
 - i) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
 - j) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
 - k) esprimere osservazioni e proposte in merito agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
 - l) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, tra le quali quelle previste dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 relativa agli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.
2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, pubblicità degli atti e delle procedure, controllo della gestione finanziaria ed operativa.

Art. 9 Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

- 1 Con regolamento sono disciplinati tutti gli aspetti inerenti il funzionamento interno della Fondazione, ivi comprese modalità e condizioni per l'utilizzo dei beni.

TITOLO IV ORGANI

Art. 10 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti;
 - d) il Comitato scientifico.
2. Gli organi della Fondazione e i loro componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati non più di una volta, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati. Il componente nominato prima della scadenza resta in carica fino a tale scadenza.

CAPO I

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11 Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:
 - a) 2 membri designati dalla Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia;
 - b) 1 membro designato dal Ministero della Cultura;
 - c) 1 membro designato dal Comune di Aquileia;
 - d) 1 membro designato dall'Arcidiocesi di Gorizia, soggetto Partecipante in ragione del conferimento in uso della Sud-Halle della Basilica di Aquileia e dei mosaici ivi collocati, d'intesa con eventuali ulteriori partecipanti.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del Presidente e del Vice-Presidente, che per legge abbiano un sostituto o facoltà di delega delle proprie funzioni, possono farsi rappresentare per delega.

Art. 12 Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione cui spettano tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
2. Al Consiglio di amministrazione spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) gestione della Fondazione e proposte in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'ente;
 - b) elezione del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
 - c) nomina del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 17;
 - d) individuazione della sede della Fondazione;
 - e) nomina del Direttore generale;
 - f) approvazione del regolamento di organizzazione che disciplina struttura organizzativa e relative funzioni amministrative, tecniche e finanziarie;
 - g) nomina del Comitato scientifico ai sensi dell'art. 20;
 - h) determinazione della misura dei compensi annui, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui all'art. 22;
 - i) modifica dello Statuto con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, ferme restando le finalità della Fondazione;
 - j) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti;
 - k) ammissione di nuovi partecipanti alla Fondazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, definizione della misura e della forma dei contributi che devono corrispondere ai partecipanti ed esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 5;
 - l) adozione del documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
 - m) definizione dei limiti delle funzioni e dei compiti del Direttore generale;

- n) approvazione del bilancio di esercizio annuale e del bilancio di previsione predisposti dal Direttore generale;
- o) accettazione di eredità, legati, donazioni che prevedano oneri per la Fondazione;
- p) revoca del Presidente, del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato scientifico e proposta di revoca del Direttore generale in caso di gravi violazioni di legge o di Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- q) conferimento di incarichi speciali al Presidente e ai componenti del Consiglio stesso.

Art. 13 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di prassi presso la sede della Fondazione almeno due volte all'anno per approvare il bilancio di previsione e il bilancio annuale di esercizio predisposti dal Direttore generale rispettivamente entro il 30 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno.
2. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e al Direttore generale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.
5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione. I componenti del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore generale possono partecipare senza diritto di voto.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle relative ad elezioni, nomine, designazioni e revoche, le quali si effettuano con scheda segreta.
8. I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore generale o suo delegato.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 14 Nomina e competenze

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, fra i suoi componenti, su proposta della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Aquileia, nella prima seduta utile dalla data del suo insediamento.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dirigendone altresì i lavori.
3. Il Presidente cura le relazioni con gli organi del governo nazionale e regionale, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi a livello nazionale ed internazionale, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano d'età.

CAPO III

IL DIRETTORE GENERALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 15 Nomina

1. Il Direttore generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia.
2. Il Direttore generale deve possedere comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di enti complessi nonché nella valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale.
3. La Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia individua il Direttore generale nell'ambito di una terna formata a seguito di una selezione pubblica da una commissione composta da cinque esperti, di cui due di nomina del Ministero della cultura e tre di nomina regionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce, prima dell'avvio della selezione pubblica, i limiti delle funzioni e dei compiti del Direttore generale ai sensi dell'art. 16.
5. L'incarico di Direttore generale è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabili.
6. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate dal Consiglio di amministrazione, anche in considerazione dei compiti assegnati.

Art. 16 Competenze del Direttore generale

1. Al Direttore generale competono poteri di proposta e impulso in merito agli obiettivi e ai programmi della Fondazione, nonché funzioni di amministrazione e compiti di gestione nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 Composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio di amministrazione, è costituito da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte al Registro dei revisori legali, designate rispettivamente dal Ministero della Cultura (1 componente effettivo e un componente supplente), dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (1 componente effettivo e un componente supplente) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (1 componente effettivo).
2. Il componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge le funzioni di Presidente del Collegio.

Art. 18 Competenze

1. Al Collegio dei revisori dei conti spetta la verifica dell'attività di amministrazione della Fondazione.
2. In particolare il Collegio provvede a verificare:
 - a) la regolare tenuta della contabilità;
 - b) la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - c) l'osservanza dei criteri di cui all'art. 2426 del codice civile.
3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
4. Nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza il Collegio dei revisori dei conti ha facoltà di segnalare al Ministero della Cultura, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e al Direttore generale le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento delle finalità statutarie, proponendo se del caso al Ministero della Cultura la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.
5. I revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
6. Il Collegio dei revisori informa immediatamente i Fondatori, i Partecipanti e gli organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

Art. 19 Funzionamento

1. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti o qualora lo richiedano il Presidente della Fondazione, il Direttore generale o il Consiglio di amministrazione. In questi ultimi due casi la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
2. Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti e al Direttore generale, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti del Collegio.
4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I verbali delle riunioni del Collegio sono sottoscritti dal Presidente del Collegio.

CAPO V

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 20 Istituzione

1. La Fondazione si avvale dell'attività di un Comitato scientifico.
2. Il Comitato è composto da 5 (cinque) componenti scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente supportare la Fondazione stessa nel perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Il Comitato scientifico è composto da:
 - 2 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministero della Cultura;
 - 2 componenti designati dal Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - 1 componente designato a rotazione dalle principali Università che collaborano con la Fondazione, così come individuate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Al Comitato Scientifico partecipano quali uditori il Presidente della Fondazione ed il Direttore generale.

Art. 21 Competenze

1. Il Comitato scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva a favore del Consiglio di amministrazione in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle iniziative e attività scientifiche e culturali della Fondazione.
2. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica 4 anni e possono essere rinominati una sola volta.
3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

CAPO VI

COMPENSI, RIMBORSI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Art. 22 Compensi e rimborsi

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.
2. La misura dei gettoni di presenza di cui al comma 1 è stabilita dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, sentito il Collegio dei revisori dei conti, con deliberazione assunta all'unanimità.
3. La carica di componente dell'Organo di revisione è remunerata nei termini previsti dalle disposizioni di legge.
4. Ai componenti degli organi di cui al comma 1, spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 23 Obblighi di comunicazione

1. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
2. Nel caso di violazione del dovere di cui al comma 1, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta da quest'ultimo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

TITOLO V VIGILANZA

Art. 24 Competenze

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del codice civile la vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero della Cultura e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il Ministero della Cultura esercita la vigilanza sulla Fondazione a norma dell'art. 13 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491 e dell'art. 2, comma 3, del D.M. 27 marzo 2015 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

TITOLO VI PERSONALE

Art. 25 Personale

1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio e di personale distaccato o comandato o comunque messo a disposizione presso la medesima dagli enti partecipanti e fondatori.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del codice civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dal contratto collettivo adottato dalla Fondazione e dalla contrattazione collettiva dell'ente di provenienza se trattasi di personale distaccato o comandato.

TITOLO VII

PATRIMONIO – RISORSE - CONTABILITÀ

Art. 26 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
 - a) i beni mobili e immobili di cui la Fondazione è proprietaria;
 - b) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero della Cultura o da altri soggetti proprietari;
 - c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del patrimonio stesso;
 - d) gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Art. 27 Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie è costituito da:
 - a) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte dei fondatori o di soggetti privati, italiani o stranieri, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
 - b) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
 - c) contributi annuali di partecipazione dei fondatori e dei partecipanti;
 - d) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione;
 - e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. L'atto costitutivo determina le modalità con le quali i fondatori e i partecipanti si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese di investimento.
3. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi o ai dipendenti, con esclusione delle spese di funzionamento.

Art. 28 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.
3. Entro il 30 aprile successivo il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente predisposto dal Direttore generale, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali.
5. Il bilancio di esercizio appena approvato deve essere trasmesso ai fondatori e ai partecipanti accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO VIII

SCIoglimento – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Estinzione e Scioglimento

1. In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa i beni culturali conferiti in uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
2. I beni conferiti in proprietà a titolo gratuito da parte di Comuni o di altri enti territoriali all'atto dello scioglimento della Fondazione verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, agli enti territoriali medesimi per essere destinati a scopi di pubblica utilità.
3. Il restante patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne nomina il liquidatore, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o ad altri enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 30 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE